

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1908

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ABENANTE, SULOTTO, MAZZONI, VENTUROLI, NALDINI, TOGNONI,
FIBBI, BRIGHENTI, ALINI, DI MAURO LUIGI, DE FLORIO, JACAZZI,
PELLEGRINO, BIAGINI**

Presentata il 4 dicembre 1964

Disposizioni sul riposo settimanale e sul trattamento economico
e normativo degli addetti alla produzione e vendita del pane

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione ha lo scopo di risolvere il problema del riposo festivo e settimanale degli addetti alla produzione ed alla vendita del pane.

La particolarità del rapporto d'impiego, il diverso stato delle attrezzature produttive creano però problemi che non possono essere

disattesi nel momento in cui si stabilisce la chiusura settimanale.

Per questo abbiamo ritenuto opportuno riportare nella presente legge quanto è già in atto in alcune province a seguito dell'applicazione della legge n. 74, per evitare che il riposo settimanale determini un aggravamento delle condizioni di lavoro, salariali e normative degli addetti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 5, n. 4, della legge 22 febbraio 1934, n. 370 ed in deroga all'articolo 7, lettera a), della stessa legge, è disposto che per la produzione e vendita di pane sia osservata la chiusura dei forni e dei negozi di vendita del pane nella giornata della domenica.

ART. 2.

In taluni comuni la giornata di riposo e la conseguente chiusura dei forni e dei negozi di vendita può cadere in giorno diverso dalla domenica.

Le organizzazioni sindacali del settore determineranno tale eventuale deroga con accordi che costituiranno parte integrante delle disposizioni che saranno predisposte dai prefetti, sentite le amministrazioni comunali interessate.

ART. 3.

Il lavoro prestato per la doppia panificazione è considerato a tutti gli effetti altra giornata di lavoro e non potrà superare nelle 24 ore globalmente le 10 ore lavorative.

Il dipendente avrà diritto ad altra giornata di riposo oltre quella settimanale ogni qual volta sarà addetto alla doppia panificazione ed alla conseguente sua sostituzione con il turnista e con sistemi di turni.

Il trattamento economico spettante al lavoratore occupato nella doppia panificazione non potrà essere inferiore alla retribuzione complessiva per il lavoro effettivamente compiuto ed in ogni caso non inferiore alla retribuzione corrispondente ai due minimi giornalieri di produzione nei suoi componenti globali stabiliti negli accordi integrativi provinciali.

Tale retribuzione sarà inoltre maggiorata del 30 per cento per il lavoro straordinario effettuato dopo le 8 ore consecutive.

ART. 4.

Chiunque contravvenga alle disposizioni della presente legge è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 40.000 per ciascuna delle persone occupate alle quali la contravvenzione si riferisce e per ogni infrazione alle presenti disposizioni di legge.

ART. 5.

Sono abolite tutte le norme in contrasto con quanto disposto dalla presente legge.